

**CONTRATTO COLLETTIVO  
NAZIONALE DI LAVORO  
DEL  
TRASPORTO AEREO**

**PARTE SPECIFICA  
VETTORI**

*Albergo*  
*A. Corbelli*  
*Per*

In data luglio 2014

ASSAEREO  Tra   
e  
FILT CGIL   
FIT CISL   
UILTRASPORTI   
UGL TRASPORTO AEREO 

si è sottoscritta la presente Parte Specifica Vettori del CCNL del Trasporto Aereo.

  10.  
  
  
 

## PREMESSA

Nel contesto del CCNL del Trasporto Aereo, le Parti attraverso la stipula della presente sezione speciale dei Vettori confermano la centralità innovativa di una regolamentazione che sia riferimento certo e strumento pubblicamente riconosciuto per la disciplina delle relazioni di lavoro nel comparto, oltre che garanzia per una competitività trasparente tra imprese operanti nel Paese, che vi abbiano stabilito o che intendano stabilirvi la loro attività, rappresentando pertanto un valore e un sostegno allo sviluppo occupazionale e professionale e all'iniziativa imprenditoriale concorrenziale e trasparente.

Le Parti riconoscono che il perseguimento dei menzionati valori è strumento chiave per assicurare al settore una messa a sistema che supporti la soluzione della prolungata e travagliata congiuntura di strutturale criticità e muove dal confronto avviato in sede governativa il 6 dicembre 2012.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left, a smaller signature at the top right, and several initials scattered around.

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Nel contesto di applicazione del CCNL del Trasporto Aereo, la presente Parte Specifica Vettori rappresenta la regolamentazione economica e normativa unitaria, inscindibile ed esclusiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei Vettori Aerei operanti in Italia, qualsivoglia sia l'attività ed il ruolo professionale svolto all'interno dell'organizzazione del Vettore, ed è composto da una disciplina comune e da una disciplina speciale articolata in tre sezioni per la regolamentazione, rispettivamente, dei rapporti di lavoro delle categorie del Personale Navigante Tecnica, del Personale Navigante di Cabina e del Personale di Terra.

## **Art. 2 – Rappresentanze sindacali in Azienda**

Coerentemente con le previsioni del TU sulla Rappresentanza Sindacale, di cui al Capo 1 della Parte Generale, le Organizzazioni Sindacali costituiscono Rappresentanze Sindacali Unitarie Aziendali per ciascuna categoria: PNT, PNC, Personale di Terra

Per il personale navigante in ciascuna categoria è possibile costituire un'unica rappresentanza unitaria (Rappresentanza Sindacale Unitaria Piloti RSUP e Rappresentanza Sindacale Unitaria Assistenti di Volo RSUAV) che costituisce l'unica forma di rappresentanza sindacale aziendale della categoria per l'intero perimetro della compagnia e concorre con le OOSS firmatarie, nei modi e nei termini disciplinati nel presente contratto, nell'esercizio dei diritti sindacali. Per quanto non espressamente previsto, anche la costituzione, la composizione ed il funzionamento della RSUP e della RSUAV rimangono disciplinati dal TU 10 gennaio 2014. Il numero dei componenti della RSUP e della RSUAV sarà calcolato prendendo rispettivamente a riferimento le categorie del Personale Navigante Tecnico e Personale Navigante di Cabina.

Le operazioni connesse con l'elezione delle rappresentanze unitarie saranno svolte secondo modalità che salvaguardino il normale svolgimento dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione.



**Art. 3 – Contributi sindacali (art. 26 l. n. 300/1970)**

La Società provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore che ne faccia richiesta, mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi da versare all'organizzazione sindacale stipulante indicata, pari all'1% della retribuzione mensile come definita nelle singole Parti Specifiche del presente CCNL.

La delega, revocabile per iscritto in ogni momento, dovrà essere datata e sottoscritta dal lavoratore ed indicare il mese di decorrenza.

Nel caso che la retribuzione mensile non venga corrisposta non avrà luogo la trattenuta di competenza, che non verrà recuperata.

Ove la delega dovesse pervenire agli uffici amministrativi della società oltre il 5 del mese di decorrenza ivi indicato, la trattenuta sarà operata a partire dal mese successivo senza alcun recupero per il mese in corso.

I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla Società alla organizzazione sindacale indicata.

L'eventuale revoca ha efficacia immediata; ove pervenisse oltre il giorno 5 del mese indicato, avrà efficacia a partire dal mese successivo.

**Art. 4 – Assemblee (art. 20 della legge n. 300 del 1970)**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della Parte Generale del CCNL del Trasporto Aereo, le assemblee per il personale navigante potranno svolgersi, fuori dell'orario di lavoro, a richiesta in locali idonei messi a disposizione dall'Azienda di cui l'Azienda abbia o possa avere la disponibilità. Alle assemblee ha diritto di partecipare il personale navigante libero dal servizio.

Le ore di assemblea saranno retribuite al personale navigante che vi abbia effettivamente partecipato con una quota oraria pari a 1/173 della retribuzione mensile come definita nelle singole sezioni specifiche

Per il personale di terra la durata dell'assemblea deve coincidere con quanto indicato nella specifica richiesta.

**Art. 5 – Permessi retribuiti delle rappresentanze sindacali unitarie (art. 23 della legge n. 300 del 1970)**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della Parte Generale del CCNL, la fruizione di permessi sindacali da parte dei componenti le Rappresentanze Sindacali sarà retribuita secondo gli accordi aziendali secondo il principio di non penalizzazione di cui all'art 5 Parte Generale

Per il personale navigante, la fruizione dei permessi può avvenire solo a giornate intere. Per il Personale di terra la fruizione può avvenire anche ad ore.

I permessi devono essere richiesti per iscritto e con un preavviso tale da poter consentirne la programmazione del turno mensile. A tal fine la richiesta deve essere formalizzata di norma entro il 10 del mese precedente a quello cui si riferisce il permesso. In casi eccezionali e ove sussista una adeguata motivazione l'utilizzo del permesso può essere richiesto con un minor preavviso comunque non inferiore a 24 ore.

È riconosciuta la facoltà delle rappresentanze unitarie di dare indicazione scritta alla Direzione Aziendale dei componenti che beneficeranno in via permanente, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo, dei permessi sindacali di cui al presente articolo, in modo tale da determinare un'assenza dal ciclo produttivo dei relativi fruitori.

**Art. 6 – Permessi non retribuiti delle rappresentanze sindacali unitarie (art. 24 l n. 300/1970)**

I componenti delle rappresentanze unitarie naviganti hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale nella misura massima di 12 giorni annui per ciascun componente.

Per le medesime motivazioni i dirigenti sindacali aziendali del personale di terra hanno diritto a permessi non retribuiti nella misura massima di 46 ore annue.


I permessi non retribuiti devono essere richiesti con le modalità di cui all'articolo 5.

**Art. 7 – Permessi per i dirigenti sindacali (art. 30 l 300/1970)**

Si rinvia al protocollo sulle agibilità sindacali nazionali.

**Art. 8 – Aspettative per cariche sindacali e pubbliche (art. 31 l 300/1970)**

Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa a richiesta un'aspettativa ai sensi dell'art. n. 31 della legge 20/5/1970 n. 300. Durante tale



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, with the number '6' written below the middle one.

aspettativa non compete alcun trattamento economico; peraltro essa sarà computata come anzianità di servizio a tutti gli effetti dei vari istituti contrattuali fino a un massimo di due anni.

Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive è concessa a richiesta un'aspettativa ai sensi dell'art. n. 31 della legge 20/5/1970 n. 300. Il periodo di assenza dal lavoro, trascorso nell'espletamento delle funzioni attribuitegli, non darà luogo ad alcun trattamento economico, ma sarà considerato come anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali fino a un massimo di due anni e agli effetti del TFR secondo quanto stabilito dalla legge 27/12/1985 n. 816.

In considerazione di specifiche professionalità e di regolazioni pubbliche che stabiliscono i requisiti minimi di attività e/o addestramento al fine di conservare le licenze, le abilitazioni e le certificazioni, su richiesta dell'interessato l'aspettativa può essere strutturata in modo frazionato al fine di permettere le sopra menzionate attività e/o addestramenti.

In tali casi l'aspettativa si potrà interrompere con la periodicità richiesta dalle normative per il periodo strettamente necessario a soddisfare i requisiti minimi legali. Durante le giornate di impiego attivo, al Pilota sarà corrisposta la retribuzione spettante per tali giorni, ivi compresi eventuali componenti variabili. Esaurita l'attività programmata, l'aspettativa riprenderà senza onere di comunicazione ulteriore.

#### **Nota a verbale**

Le parti danno atto che per il personale navigante la presente regolamentazione esaurisce l'ambito di applicazione della legge n. 300 del 1970 rimesso alla contrattazione collettiva.

#### **Art. 9 – Inidoneità permanente al Volo**

L'inidoneità permanente del Personale Navigante determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Il Personale Navigante in caso di inidoneità specifica al volo, anche per cause di malattia, dichiarata dalle competenti strutture degli enti preposti secondo la normativa vigente ha diritto di essere interpellato e, qualora in possesso dei requisiti richiesti, preferito nell'assunzione nei posti di personale non navigante per la durata di 2 anni dalla data di risoluzione del suo rapporto di lavoro, qualora non abbia maturato titolo di riconoscimento di qualsiasi tipo di pensione.

In caso di assunzione tra il personale non navigante (che costituisce novazione oggettiva del precedente rapporto), il rapporto di lavoro verrà in ogni caso regolamentato ai sensi della sezione Personale di Terra del presente contratto collettivo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SC" and a large signature, with a small "7" and a "d" below.

In caso di assunzione tra il personale non navigante ha diritto al normale trattamento di fine rapporto considerandosi di conseguenza istituito un nuovo rapporto di lavoro.

#### **Art. 10 – Disposizioni e regolamenti aziendali**

Tenuto conto della specificità del rapporto si fa riferimento a quanto disposto dal codice della navigazione.

Oltre al presente contratto collettivo, il Personale Navigante deve osservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla Compagnia entro i limiti della legge e del presente Contratto Collettivo.

I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza Personale Navigante mediante i mezzi di comunicazione in uso.

#### **Art. 11 – Agevolazioni Viaggio**

Con apposito regolamento a livello aziendale viene disciplinata, per ciascuna categoria di lavoratori, la concessione delle agevolazioni di viaggio, nonché l'eventuale facilitazione di viaggio su altri vettori.

I titoli "fuori servizio" del personale navigante, sono disciplinati con apposito regolamento a livello aziendale e eventualmente dagli accordi di reciprocità tra Compagnie

#### **Art. 12 – Oneri Documenti**

Per quanto riguarda gli oneri relativi all'emissione/mantenimento/aggiornamento del crew member, del visto e delle tasse del passaporto, ciascuna azienda ne definirà nell'ambito della contrattazione collettiva le relative modalità di attribuzione.

#### **Art. 13 – Decorrenza e durata**

Anche tenuto conto di quanto convenuto in premessa il presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed ha scadenza il 31 dicembre 2016.

Le procedure di rinnovo sono definite dal TU 10 gennaio 2014 sulla Rappresentanza ~~ed agibilità sindacati~~ *e Democrazia Sindacale*

